

Proposta N° 7/ Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 08/02/2016		il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 37 del Reg. Data 17/03/2016	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE FATONE GIUSEPPE – SENTENZA TAR SICILIA N. 767/2015
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Gabellone Francesco	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	-	SI	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Piccichè Davide	-	SI

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 13

Assume la Presidenza il v/Presidente Benedetto Vesco
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Longo Alessandro
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 17

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 12 dell'o.d.g. relativo a: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE FATONE GIUSEPPE –SENTENZA TAR SICILIA N. 767/2015** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/1991 propone la seguente proposta deliberazione avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE FATONE GIUSEPPE –SENTENZA TAR SICILIA N. 767/2015**

Premesso:

- Che con sentenza del tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 767/15 del 11 marzo 2015, notificata a questo Comune a mezzo servizio postale 09/12/2015, il TAR ha definito il ricorso proposto dal Signor Fatone Giuseppe -contro Comune di Alcamo;
- Che il TAR pronunciandosi sulla inammissibilità del ricorso pur tuttavia riconosce a favore del ricorrente il diritto ad un limitato e tenue risarcimento del danno liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in ragione di € 6.000,00 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria e condanna, pertanto il Comune di Alcamo al pagamento della superiore somma da corrispondere al ricorrente oltre alle spese di lite che liquida in € 1500,00 oltre gli accessori di legge;
- Ritenuto, pertanto, che si può e si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con procedura di urgenza ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 al fine di evitare l'insorgere di altre somme per interessi;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Dirigente del Settore Affari Generali Risorse umane del _____;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario Generale del _____

- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del Settore Personale e del responsabile del Settore Ragioneria, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il parere della Commissione Consiliare reso in data.....;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio la somma 6000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per presunti € 500,00 a titolo di risarcimento danno ed € 1500,00 oltre accessori di legge per 688,68 (22% IVA- 4% CPA- 15% spese generali su onorari) per totali € 8.688,68 ;
- 2) Dare atto può farsi fronte con la somma trova copertura nello stanziamento al capitolo 112380” *oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio*” sul bilancio dell’esercizio 2016;
- 3) Mandare al Settore servizi finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- 4) demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali

Cons.re Calvaruso:

Dalla lettura di questi atti si evince un fatto molto grave, il fatto cioè che il legale del Comune non solo dapprima non si è costituito in giudizio, nonostante l’autorizzazione della Giunta, ma sono state altresì impegnate e poi liquidate le somme necessarie per la domiciliatura presso lo studio dell’avvocato Cannizzo di Palermo per un processo in cui il Comune non si è costituito. Sottolinea pertanto che oltre al danno c’è stata anche la beffa.

Chiede pertanto, oltre, all’invio di tutto il carteggio alla Corte dei Conti, quali saranno i provvedimenti consequenziali da parte dell’ufficio anticorruzione che finalmente sta facendo emergere delle cose che il Consiglio Comunale non aveva mai attenzionato.

Conclude quindi invitando il Segretario a procedere con tutti gli atti consequenziali.

Presidente:

Riferisce di apprendere dal Segretario che il procedimento è già stato avviato.

Cons.re Calvaruso:

Si augura che tutti i procedimenti che in passato non sono stati oggetto della dovuta attenzione vengono ripresi uno ad uno e fatti oggetto della dovuta attenzione.

Esce dall’aula il Cons.re Trovato

Presenti n. 16

Entra in aula il Cons.re Milito S. (59)

Presenti n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE FATONE GIUSEPPE –SENTENZA TAR SICILIA N. 767/2015**”

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 20 del 14/03/2016;

Visto il verbale n. 6 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/02/2016;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Coppola, Dara S., Fundarò, Milito S. (62), Nicolosi. Piccichè, Pirrone, Rimi F., Rimi V., Ruisi, Scibilia, Stabile e Trovato).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 2 (Calvaruso, vario)

Astenuti n. 5 (Di Bona, Gabellone, Raneri, Milito S. (59) e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- 1) Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio la somma 6000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per presunti € 500,00 a titolo di risarcimento danno ed € 1500,00 oltre accessori di legge per 688,68 (22% IVA- 4% CPA- 15% spese generali su onorari) per totali € 8.688,68 ;
- 2) Dare atto può farsi fronte con la somma trova copertura nello stanziamento al capitolo 112380” *oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio*” sul bilancio dell’esercizio 2016;
- 3) Mandare al Settore servizi finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- 4) demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali

Letto approvato e sottoscritto _____

IL v/PRESIDENTE
F.to Benedetto Vesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/03/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

N. F.

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 20 del 14/03/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno: Note Riconoscimento debito fuori bilancio in favore Fatone Giuseppe – Sentenza TAR Sicilia N. 767/2015
---	---

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00	17.00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00	17.00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16.00	17.00		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI		16.00	17.00		
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16.00	17.00		



L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 16.00 presso la Sala della Presidenza del Consiglio si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Sono presenti il Presidente Vario Marianna. Il V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Calvaruso Alessandro, Rimi Francesco e Stabile Giuseppe. È presente come segretario verbalizzante l'istruttore amministrativo Alessandro Coppola.

Dall'analisi della documentazione e dalla lettura della relazione ex Art. 55 bis a firma del Segretario Generale Dott. Ricupati Cristofaro, risulta evidente una condotta da parte dell'Avvocatura Comunale poco trasparente, infatti non si comprende come siano state accreditate le somme per l'espletamento dell'iter burocratico autorizzato giusta Delibera di Giunta, senza che l'avvocato Mistretta si sia presentata in giudizio.

Considerato quanto sopra i consiglieri Vario Marianna, Di Bona Lorena e Calvaruso Alessandro chiedono la trasmissione di tutta la documentazione alla procura della corte dei conti e l'espletamento dell'iter consequenziale per l'individuazione dei responsabili e del recupero delle somme. Chiedono inoltre che copia del presente verbale venga inviato all'O.I.V.

La commissione chiede infine di sapere se tale condotta evidenzia elementi che possano portare ad una eventuale azione disciplinare considerato il danno economico causato all'Ente.

Il presidente mette ai voti il provvedimento

Favorevoli : Rimi – Stabile

Astenuti : Nessuno

Contrari : Vario – Di Bona – Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

LA commissione *esprime*

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto in oggetto.

Alle ore 17.00 la commissione chiude i lavori.

Il Segretario Supplente

Istr. Amm. Sig. Alessandro Coppola

Il Presidente

Sig.ra Marianna Vario

Segr. gen.le
Prot int n _____ del _____
Prot gen.le n _____ del 18-02-2016



CITTÀ DI ALCAMO

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot n _____ del 17 FEB. 2016
Assegnata al Settore _____
Il 17 FEB. 2016 il Segretario Generale _____

PROVINCIA DI TRAPANI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n°6
del 16 febbraio 2016

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 16/02/16 alla proposta di deliberazione n. 7 del 08/02/16 trasmessaci con nota n. 2938 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Fatone Giuseppe - Sentenza TAR Sicilia n. 767/15 per euro 8.688,68;*

Il giorno 16 Febbraio 2016, alle ore 12,20 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 2938 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la sentenza in oggetto allegata alla proposta n. 2938;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario Comunale, nella quale, lo stesso Segretario Comunale, ritiene che l'Avvocato Mistretta abbia la

- responsabilità avendo arrecato nocumento agli interessi patrimoniali e non dell'amministrazione Comunale di Alcamo in quanto non costituitosi in giudizio;
- Vista la comunicazione ex articolo 55 bis del regolamento di contabilità del dirigente di settore Marco Cascio
 - Vista l'attivazione del riconoscimento del debito fuori bilancio con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 194 lettera A) del D.Lgs. 267/2000 al fine di evitare l'insorgere di altre somme per interessi;
 - Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
 - Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane
 - Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Si invita l'amministrazione ad attenzionare quanto riportato nella relazione del Segretario Comunale, di cui sopra, in merito ad eventuali responsabilità giuridiche procedimentali.


La riunione si conclude alle ore 13,20 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 16/02/16


Il Collegio dei Revisori

Il Presidente


Rag. Varvaro Stefano



Il componente
Dott. Valerio V. V. V.



Il componente
Dott. Viola Graziano



Relazione EX ART. 55 BIS DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' "Riconoscimento debito fuori bilancio in favore FATONE GIUSEPPE –Sentenza TAR SICILIA N. 767/2015

Il Segretario Generale

Vista la comunicazione concernente l'oggetto;

Visti gli atti tutti del procedimento;

Premesso:

L'origine dell'obbligazione a carico del Comune nasce dalla sentenza emessa dal TAR Sicilia in data 11 marzo 2015 sul ricorso iscritto al n.159/2014 registro Gen. promosso dal Signor Fatone Giuseppe dipendente comunale contro il Comune. Il sig. Fatone conveniva il Comune di Alcamo con il ricorso al TAR notificato al Comune di Alcamo in data 14/01/2014 ed acquisito agli atti al n. prot. 2089 per avere riconosciuto il diritto ad essere inserito nella posizione utile della graduatoria, per la copertura di n. 35 posti di istruttore amministrativo cat. C riservata ai dipendenti inquadrati nella cat. Giuridica B, (c.d. progressione verticale) approvata con la determinazione dirigenziale n. 2955 del 20/11/2009, e non al 36° posto come giustamente collocato.

Il Comune di Alcamo con deliberazione n. 150 del 29/01/2014 ha dato mandato all'Avvocato Mistretta Giovanna di costituirsi in giudizio, la quale non si è costituita in giudizio.

Il Giudice Amministrativo pronunciandosi sul ricorso con la sentenza n. 767 si è pronunciato sul merito del ricorso negando il diritto (inammissibile pag. 7 sentenza) al Sig. Fatone all'inserimento utile della graduatoria *de qua* in quanto lo stesso avrebbe dovuto piu' tempestivamente far valere le sue ragioni quale controinteressato nei precedenti giudizi (sempre innanzi al TAR) promossi da Fundarò Guido, Manfre' Franca e Lo Iacono Baldo.

Pur tuttavia lo stesso TAR, riconoscendo la bontà dell'operato della Commissione di concorso laddove aveva ritenuto valide ed efficaci le correzioni agli elaborati purchè riconoscibili e validati con la sola firma in calce (così come operato dal Sig. Fatone), ha riconosciuto la fattuspecie molto complessa ed ha liquidato per tale motivo un limitato diritto al risarcimento dei danni a favore del ricorrente, quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del c.c. in € 6000,00, oltre interessi ed accessori di legge.

Le somme da impegnare sono state così quantificate:

Spese soccombenza € 1500,00 oltre accessori di legge per 668 (22% IVA- 4% CPA- 15% spese generali su onorari)

Spese risarcimento danni € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria quantificati provvisoriamente in € 500,00.

Tutto ciò premesso:

OSSI-RVA

Ben oltre un anno dalla deliberazione di conferimento dell'incarico all'Avv. Mistretta, questi con mail del 30.04.2015, in risposta alla nota citata, reclamava nei confronti del dr. Cascio l'inadempimento relativo alla trasmissione di taluni atti e documenti, asseritamente "utili e di supporto al fine della predisposizione della memoria di difesa".

Il dirigente del settore AA.GG. e del personale replicava con nota prot. n. 9324 del 05.05.2015, in maniera piecata, ritrasmettendo le note del 21.08.2013 e del 03.02.2014 indicando una serie di considerazioni relativamente al progresso contenzioso riguardo la procedura di sezione *de qua*

Nelle more, dopo la deliberazione n. 150/2014 cit., l'avv. Mistretta adottava una determinazione (n. 961 del 13.05.2014) di impegno delle somme necessarie per la domiciliazione, fra cui quelle relative alla causa suddetta, per un importo pari ad € 300,00, in favore dell'Avv. Maurizio Cannizzo con studio in Palermo via Resuttana Colli 366; somma liquidata, congiuntamente ad altre competenze, in data 14.04.2015 con determinazione dirigenziale n. 601, nonché ordinata regolarmente.

A parte la diatriba interna, tutto ciò sarebbe apparentemente normale, se non fosse che il Comune non si è mai costituito in giudizio innanzi al TAR di Palermo, rimanendo privo di difesa, sebbene il Sindaco pro-tempore avesse deliberato, Dr. Sebastiano Bonventre, unitamente all'esecutivo, il relativo incarico.

Appare paradossale, altresì, il fatto che il Comune sia stato condannato al risarcimento del danno ex art. 30 CPA a seguito della ritenuta illegittimità dell'azione amministrativa, pur essendo il ricorso dichiarato inammissibile quanto al profilo del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.; mentre – con decisione alquanto opinabile e meritevole di gravame – il Comune è stato condannato al risarcimento del danno quantificato in via equitativa, in misura esagerata, non essendosi costituito in giudizio, sicché le domande avverse hanno trovato agevole accoglimento, riguardo alle eccezioni che a norma dell'art. 1227 c.c. avrebbero potuto essere avanzate dalla difesa comunale, ove si fosse costituita in giudizio.

Al danno, quindi, si somma la beffa di aver pagato il domiciliatario, dopo che il TAR aveva tenuto le camere di consiglio nei giorni 11.02.2015 e 11.03.2015; mentre precedentemente alla definizione del giudizio, l'Avv. Mistretta polemizzava col suo collega Cascio, chiedendo solo nel mese di aprile 2015 atti di cui era già in possesso. Verrebbe da dire con Livio *"Dum Romae consistimur, Saguntum expugnatur"*.

Per tanto, si ritiene che l'Avv. Mistretta, abbia piena responsabilità, avendo arrecato nocumento agli interessi patrimoniali e non dell'Amministrazione Comunale di Alcamo, sia con riferimento all'esborso scaturito dalla sentenza del TAR Sicilia – di cui al procedimento ivi pendente iscritto al n. 159/2014 – che con riferimento al pagamento dei diritti di domiciliazione in favore dell'Avv. Cannizzo, la cui prestazione in ragione di quanto sopra esposto non è stata mai posta in essere e, nonostante ciò, questi ebbe ad emettere fattura relativa.

Salva ogni altra responsabilità e/o azione

F.to Il Segretario Generale

-RICUPATI-

COMUNICAZIONE EX ART. 55 BIS DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

L'origine dell'obbligazione a carico del Comune nasce dalla sentenza emessa dal TAR Sicilia in data 11 marzo 2015 sul ricorso iscritto al n. 159/2014 registro Gen. promosso dal Signor Fatone Giuseppe dipendente comunale contro il Comune. Il sig. Fatone conveniva il Comune di Alcamo con il ricorso al TAR notificato al Comune di Alcamo in data 14/01/2014 ed acquisito agli atti al n. prot. 2089_ per avere riconosciuto il diritto ad essere inserito nella posizione utile della graduatoria, per la copertura di n. 35 posti di istruttore amministrativo cat. C riservata ai dipendenti inquadrati nella cat. Giuridica B,(c.d. progressione verticale) approvata con la determinazione dirigenziale n. 2955 del 20/11/2009, e non al 36° posto come giustamente collocato.

Il Comune di Alcamo con deliberazione n. 150 del 29/04/2014 ha dato mandato all'Avvocato Mistretta Giovanna di costituirsi in giudizio, la quale non si è costituita in giudizio.

Il giudice Amministrativo pronunciandosi sul ricorso con la sentenza n. 767 si è pronunciato sul merito del ricorso negando il diritto (**inammissibile pag. 7 sentenza**) al Sig. Fatone all'inserimento utile della graduatoria de qua in quanto lo stesso avrebbe dovuto piu' tempestivamente far valere le sue ragioni quale controinteressato nei precedenti giudizi (sempre innanzi al TAR) promossi da Fundarò Guido, Manfre' Franca e Lo Iacono Baldo.

Pur tuttavia lo stesso TAR, riconoscendo la bontà dell'operato della Commissione di concorso laddove aveva ritenuto valide ed efficaci le correzioni agli elaborati purchè riconoscibili e validati con la sola firma in calce (così come operato dal Sig. Fatone), ha riconosciuto la fattispecie molto complessa ed ha liquidato per tale motivo un limitato diritto al risarcimento dei danni a favore del ricorrente, quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del c.c. in € 6000,00, oltre interessi ed accessori di legge.

Le somme da impegnare vengono così quantificate:

- 1) Spese soccombenza € 1500,00 oltre accessori di legge per 668 (22% IVA- 4% CPA- 15% spese generali su onorari)
- 2) Spese risarcimento danni € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria quantificati provvisoriamente in € 500,00;

si allegano:

1. copia sentenza TAR Sicilia n. 767/20115
2. copia ricorso TAR Sicilia prot. N. 2089 del 14/01/2014
3. Note ufficio n. 2540/2014- n. 42174/2013- n. 8050/2014- nota e.mail del 30/04/2015 - n. 9324/2015
4. Copia determina avvocatura comunale n. 961 del 13/05/2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Marco Cascio



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Prot. n. 8050 /2014

Alcamo li 14/04/2014

Al Dirigente il Settore Affari Generali
Risorse Umane
SEDE

OGGETTO: ricorso al T.A.R. Sicilia Palermo proposto dal sig. Fatone Giuseppe - prot. gen.le n. 2089 del 14.01.2014.

Si fa seguito alla precedente Vs. del 03/02/2014 concernente il ricorso in oggetto indicato e si invita a voler predisporre la delibera di autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. di Palermo con nomina legale alla scrivente.

Voglia il Settore, ai sensi del regolamento dell'avvocatura comunale, far pervenire a quest'ufficio le proprie deduzioni, con specificazione dettagliata rispetto a quanto lamentato in ricorso degli atti e provvedimenti succedutesi nel tempo, via e-mail in formato word.

Si chiede, inoltre l'invio in formato pdf, di tutti i documenti citati in ricorso e quant'altro ritenuto utile in possesso del Vs. Settore scansionato in unico file dal più datato al più recente.

Dei medesimi documenti far pervenire, altresì, in quadruplica copia il cartaceo utile per la formazione dei fascicoli da depositare al TAR in uno con la memoria che quest'Ufficio andrà a predisporre.

Distinti saluti

avvocato Giovanna Mistretta

DIR. COMM.

[Handwritten signature]

Studio Legale
Avv. **Pieranna Filippi**
C.so Gen. Dei Medici, 61
91011 Alcamo (TP)
Tel./fax 0924 514 402 - P. IVA 02163510817

COPIA



N. 767/15 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prof. n. 520/15 del 09 DIC. 2015
Assegnata al Settore
[Handwritten signature]
Il Segretario Generale
[Handwritten signature]

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2014, proposto da:
Giuseppe Fatone, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Ciancimino, Pieranna Filippi, Gabriele Giglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Ciancimino sito in Palermo, Via Uditore, 11/H;

contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la condanna

ai sensi dell'art. 30, comma II c.p.a.,
del Comune di Alcamo al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittimità:

- del verbale concernente la seduta della commissione incaricata della

[Handwritten mark]

selezione per progressione verticale per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo - CAT. C - posizione economica Cl- tenutasi in data 13.07.2006, nella parte in cui si è provveduto a sottrarre n. 1 punto all'odierno ricorrente, con contestuale attribuzione di punti 36,20, in luogo dei 37,20 allo stesso legittimamente spettanti ed inizialmente attribuitigli;

- della conseguenziale Determinazione n. 1691 del 25.07.2006, con la quale il Dirigente del Settore "Organizzazione e personale — politiche del Lavoro" del Comune di Alcamo ha annullato la propria precedente determinazione n. 2971 del 07.12.2005 —, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione per progressione verticale per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo - CAT. C - posizione economica Cl, contestualmente provvedendo all'approvazione della nuova graduatoria definitiva relativa alla medesima selezione (nella quale l'odierno ricorrente veniva collocato al 32° posto, con punti n. 36,20, e comunque in posizione utile all'inquadramento), come riformulata dalla commissione esaminatrice in data 13.07.2006;

- nonché della Determinazione n. 2327 del 28.09.2006 (unitamente all'allegato verbale della commissione esaminatrice, datato 26.09.2006), con la quale il Dirigente del Settore "Organizzazione e personale - politiche del Lavoro" del Comune di Alcamo ha provveduto ad approvare una terza graduatoria della selezione in

argomento (nella quale l'odierno ricorrente veniva collocato al 34° posto, con punti n. 36,20, e dunque, ancora una volta, in posizione utile all'inquadramento).

- nonché della Determinazione n. 2955 del 20.11.2009, con la quale il Dirigente del Settore "Organizzazione e personale — politiche del Lavoro" del Comune di Alcamo ha annullato la propria precedente determinazione n. 2327 del 28.09.2006 (nella quale l'odierno ricorrente risultava collocato al 34° posto, con punti n. 36,20 e dunque in posizione utile all'inquadramento), contestualmente provvedendo all'approvazione della nuova graduatoria relativa alla medesima selezione (nella quale l'odierno ricorrente è collocato al 36° posto, con punti n. 36,20, risultando pertanto escluso dal novero dei vincitori).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FAITTO e DIRITTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di progressione verticale indetta dal Comune di Alcamo per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Cal. C –



Handwritten mark or signature in the middle right margin.

posizione economica C1.

Nel corso della prova, conformemente alle indicazioni fornite dalla commissione valutatrice, correggeva una delle risposte precedentemente espresse; terminata la correzione degli elaborati, si posizionava al 27mo posto della graduatoria (cfr. det. 2971 del 7.12.2005) e quindi in posizione utile per l'inquadramento professionale ambito.

In sede di autotutela, tuttavia, il Comune decideva di modificare la graduatoria, non attribuendo il punteggio previsto a coloro che avevano effettuato correzioni alle proprie risposte senza apporre una firma accanto alla correzione stessa, e ciò benchè la commissione di concorso non avesse indicato la necessità di procedere in tal modo ai fini di apporre correzioni valide agli elaborati.

Σ

In esito al provvedimento di riesame, il ricorrente veniva collocato in posizione peggiore (32mo posto) ma ancora utile ai fini dell'inquadramento. Ometteva tuttavia di impugnare tale nuova graduatoria, espressa con la determina n. 1691 del 2006, avverso la quale era presentato gravame da altri due candidati, che a seguito dell'annullamento in autotutela della precedente graduatoria non erano più collocati in posizione utile.

Questo T.A.R. rigettava i ricorsi presentati dai menzionati candidati, che vedevano invece riconosciuto in appello, a seguito delle decisioni del C.G.A. n. 708 e 709 del 2009, la fondatezza delle loro pretese, per aver illegittimamente il Comune sottratto loro il punteggio

derivante dalle correzioni apportate, atteso che “non esiste alcuna norma che espressamente prescriva l'obbligo a carico dei concorrenti in una procedura concorsuale di certificare l'avvenuta correzione di un presunto errore mediante l'apposizione della firma o di una sigla accanto ad essa”.

A questo punto il Comune di Alcamo, in ottemperanza al *decisum* del C.G.A. (emesso a seguito di due giudizi cui l'odierno ricorrente rivestiva la posizione di terzo, non essendo stato individuato quale controinteressato), provvedeva a riformulare la graduatoria applicando, tuttavia, il principio di diritto sopra riportato solo nei confronti dei due candidati che avevano ottenuto tutela giurisdizionale.

A seguito della nuova graduatoria così formulata (cfr. determina del Comune n. 2955 del 20.11.2009), il ricorrente si ritrovava alla posizione 36, non più utile all'inquadramento.

Avverso questa graduatoria presentava ricorso innanzi a questo Tribunale, che con la sentenza n. 397/2012 dichiarava inammissibile il ricorso; nella decisione, si affermava tra l'altro che la domanda di annullamento della graduatoria di cui alla determina n. 2955/2009 non fosse accoglibile in quanto non erano formulate censure specifiche avverso la stessa. Si affermava anche che il ricorrente avrebbe potuto ottenere adeguata tutela attraverso la presentazione di un ricorso per ottemperanza al giudice d'appello, al fine di ottenere l'estensione anche nei propri confronti degli effetti



ripristinatori connessi alle menzionate sentenze 708 e 709/2009, trattandosi di giudicati di annullamento che incidevano su un atto inscindibile.

Il C.G.A., diversamente opinando, con la sentenza n. 75/2013 dichiarava l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza presentato, trattandosi di indebita richiesta di estensione del giudicato formatosi sulla graduatoria impugnata, da ritenersi atto plurimo, scindibile e divisibile.

Il ricorrente, pertanto, con l'odierno gravame ha presentato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 c.p.a., domanda di risarcimento del danno subito a causa della vicenda sopra descritta.

AA Preliminarmente, il Collegio osserva come il ricorso possa considerarsi tempestivo, atteso che alla controversia in esame non è applicabile il termine decadenziale di cui al terzo comma dell'art. 30 c.p.a..

Infatti, deve ritenersi che il fatto generatore della lesione degli interessi del ricorrente sia il frutto di una fattispecie complessa, iniziata con il provvedimento del 2006 di modifica in autotutela della graduatoria e conclusasi definitivamente con la graduatoria del 2009, nella quale il ricorrente non risultava più tra i vincitori del concorso.

Dunque, secondo quanto statuito dalla terza sezione Consiglio di Stato nella decisione n. 297 del 9 gennaio 2014, poichè alla data di entrata in vigore del codice (16 settembre 2010) il termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno era già in corso,

L'ulteriore termine decadenziale introdotto dall'art. 30 c.p.a. non può trovare ingresso, in virtù del divieto di applicare una disposizione di legge retroattivamente a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. In relazione al merito del ricorso, la domanda di risarcimento in forma specifica formulata in via principale da parte ricorrente è inammissibile, attesa l'impossibilità di conseguire attraverso la proposizione di un'azione risarcitoria il bene della vita (*id est*, la reintegrazione nel posto di istruttore amministrativo categ. C1) che si sarebbe potuto ottenere per mezzo della corretta coltivazione dell'azione di annullamento avverso le due menzionate graduatorie.

In sostanza, divenuti inoppugnabili i provvedimenti lesivi, costituiti dalle graduatorie di cui alla determinazioni n. 1691 del 25.7.2006 e n. 2955 del 20.11.2009, sarebbe contraddittorio consentire attraverso l'accoglimento dell'azione risarcitoria la produzione di effetti totalmente analoghi a quelli propri della tutela demolitoria.

Chiarito che l'unica forma di risarcimento che può essere riconosciuta nel presente giudizio è quella per equivalente, va valutata la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.

In ordine all'illegittimità dell'esercizio dell'azione amministrativa, essa è rinvenibile nella riformulazione della graduatoria operata in via di autotutela con la determina n. 1691/2006, per le ragioni già esplicitate nelle sentenze del CGA nn. 708 e 709 del 2009, che seppur pronunciate nei confronti di soggetti terzi riguardano



Handwritten mark or signature on the right margin.

situazioni totalmente identiche a quelle in cui versa il ricorrente.

Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità, inteso come presenza di una condotta colposa dell'amministrazione, sussiste la lamentata contraddittorietà e irragionevolezza dell'operato del Comune che ha dapprima ritenuto di agire in autotutela applicando un principio antitetico alle indicazioni già fornite dalla commissione esaminatrice e, a seguito delle decisioni del C.G.A. che hanno acclarato l'illegittimità di tale *modus operandi*, non è nuovamente intervenuta per rettificare in senso coerente l'intera graduatoria.

Circa l'esistenza e l'entità del danno risarcibile, giova precisare che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 30 c.p.a., che l'omessa tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo (situazione cui è equiparabile il giudizio avviato ma conclusosi con una pronuncia di inammissibilità, come avvenuto nel caso in esame con la pronuncia di questa Sezione del 16 febbraio 2012, n. 397), pur non costituendo fatto preclusivo dell'istanza risarcitoria, integra una condotta che, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento, o a ridurre l'importo, ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento dell'atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest'ultimo derivanti, coerentemente con la previsione di cui all'art. 1227 c.c. (in tal senso: Cons. Stato, V, 2 novembre 2011, n.



5837).

Nel caso in esame, la particolarità della vicenda, in cui il nesso causale tra attività amministrativa e danno inferito risulta, per così dire, frammentato a seguito di una serie di vicende, alcune delle quali appaiono sottratte alla sfera di disponibilità del ricorrente, portano a ritenere che la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria come formulata nel 2006 nonché l'inammissibilità della domanda di annullamento della graduatoria del 2009 non siano elementi idonei a spezzare il vincolo causale in esame, escludendo la presenza di un danno risarcibile, ma sono idonei solo ad incidere sulla sua quantificazione.

Conseguentemente il danno può essere liquidato, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto complessivamente delle vicende che hanno comportato l'insorgere della lesione oggetto di ristoro, in misura pari a euro 6.000,00 (seimila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto limitatamente e ai sensi di quanto sopra dedotto e, per l'effetto, va condannata l'amministrazione intimata al pagamento delle somme indicate, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito dal ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune intimato nella misura quantificata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

5

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Alcamo al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, in misura pari a € 6.000,00 (seimila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese del giudizio, per un importo di C 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2015, 11 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE

Nicola Maisano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30.3.15

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Firma illeggibile]

Filippo Perenna
Fabiana Giordano


to

10/11/2015

to Dott. Maria Basso

Filippo Perenna
Fabiana Giordano

to


10/11/2015


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Pieranna Filippi nella mia qualità di procuratore e difensore del Sig. **GIUSEPPE FATONE**, nato ad Alcamo il 4/08/1953 (C.F. FTNGPP53M04A176L) ed ivi residente nella Via Giacomo Fazio n. 40, ho notificato, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani del 5/05/2008, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994, a mezzo spedizione di plico raccomandata A/R in data corrispondente a timbro postale, dall'Ufficio Postale di Alcamo l'allegata copia conforme all'originale della sentenza n. 767/2015, munita della formula esecutiva, resa dal Tar Sicilia Palermo Sezione Terza sul ricorso n. RG 159/2014:

1) previa iscrizione al n. 322/2015 del mio registro cronologico al **COMUNE DI ALCAMO** in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato nella Casa Comunale sita in Alcamo Piazza Ciullo, mediante

Raccomandata A.R. n. 76662977798-6 *Avv. Pieranna Filippi*



Proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio in favore FATONE GIUSEPPE -Sentenza TAR SICILIA N. 767/2015**

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane .

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li

20.01.2016

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino